



**SCARICATO**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia

Regione Autonoma della Sardegna  
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale  
Prot. Uscita del 19/06/2012

Prot. nr. 0035963  
Classifica XII.1.3  
04-02-00

Cagliari,



**Oggetto:** Realizzazione pensilina fotovoltaica in zona H1.

In riscontro alla richiesta di parere formulata con la nota n. 242 del 19.01.2012 con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'intervento in oggetto, si precisa quanto segue.

Dal quesito si evince chiaramente che l'art. 23 delle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico del Comune di i non consente la realizzazione di pensiline fotovoltaiche da adibirsi a posto auto coperto in zona H1. Tale tipo di intervento, infatti, non sembra potersi assimilare ai volumi tecnici, ai locali autoclave, ai locali per impianto pompaggio da pozzi o ai locali caldaia previsti dalla norma sopra citata.

Pertanto, qualora l'Amministrazione comunale intenda consentire tale tipo di intervento dovrà procedere mediante apposita variante alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale.

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione dell'articolo 8, comma 5 ter, della legge regionale n. 4 del 2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera f, della legge regionale n. 21 del 2011, si deve preliminarmente evidenziare che la legge regionale n. 4/2009 non ammette deroghe indiscriminate alle norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed alle leggi regionali.

Infatti, la norma menzionata recita: "*Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi*".

Pertanto, dalla lettura della norma si evince che le deroghe agli strumenti urbanistici sono consentite soltanto per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della stessa legge regionale n. 4/2009.